

**Ministero della Pubblica Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – GANDINO

**C.F.: 90017460164 - Cod. Mecc.: BGIC847002**

Via Cesare Battisti n. 1 – 24024 Gandino (BG)

Tel.035/745117 – Fax 035/745355

*sito web: www.icgandino.edu.it*

e-mail: BGIC847002@istruzione.it -BGIC847002@pec.istruzione.it

\* \* \* \* \*

# ALL. 5 SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: gara ai sensi degli artt. 36 - 60 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ii. per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande fredde, snack e altri generi di ristoro.

CIG: ZE12BE7D6F

L’anno duemiladicianove, addi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di ;

Tra la ditta esecutrice………………………………………………. P.I con sede

in ……………………. Rappresentata da …………………….. C.F E l’I.C. di Gandino con sede in via Battisti, 1 24024 Gandino nella figura del rappresentante protempore Dirigente Scolastico Micco Rita C.F.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PREMESSO

che con delibera a contrarre del giorno del mese di Dicembre 2020 vennero avviate le procedure

per la concessione del servizio di cui trattasi;

che la gara, effettuata ai sensi degli artt. 36-60 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, è stata definitivamente aggiudicata alla ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per aver presentato la migliore

offerta, come risulta dagli atti di gara e dal provvedimento di aggiudicazione;

le parti sopra specificate, in esecuzione dei citati provvedimenti e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

# Art. 1 Beni oggetto della concessione

L’Istituto Comprensivo di Gandino intende affidare, in favore del personale dipendente, degli studenti e di altri soggetti che a vario titolo sono autorizzati ad accedere ai locali dell’Istituto Comprensivo un servizio di ristorazione mediante il collocamento di distributori automatici di erogazione di bevande fredde e alimenti snack di varia tipologia presso i locali da essa indicati.

Sono oggetto della concessione gli spazi idonei all’installazione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti e bevande ed altri generi di conforto su aree di disponibilità dell’Amministrazione, in favore del personale dipendente, degli studenti e di altri soggetti che a vario titolo sono autorizzati ad accedere ai locali dell’Istituto Comprensivo di Gandino.

# Art. 2 Durata del contratto

Il contratto di concessione avrà durata di anni 3 dalla data della stipula. Non è ammesso il rinnovo del contratto ai sensi dall’art. 23 della legge n. 62/2005.

E’ prevista la possibilità di proroga, su richiesta scritta di questa Amministrazione, a fronte di gara successiva in corso di aggiudicazione, per un periodo non superiore a mesi sei.

La mancata firma del contratto sarà considerato elemento ostativo alla partecipazione all’eventuale nuova gara di concessione, con conseguente esclusione dalle procedure di gara.

# Art. 3 Contributo

Il primo canone annuo sarà corrisposto all’I. C. di Gandino (BG) dalla ditta concessionaria prima della sottoscrizione della convenzione.

La Ditta verserà annualmente, entro il mese di Gennaio di ogni anno, l’importo indicato nell’offerta economica di cui all’allegato 8 quale canone a questo istituto sul conto corrente **IBAN:** IT53Z0311153060000000001830con la seguente **CAUSALE “Contributo servizio di erogazione di bevande calde per l’anno ……..**

Il mancato versamento del canone costituisce causa di risoluzione anticipata del contratto.

# Art. 4 Prezzo dei prodotti e Variazione prezzi

L’impresa dovrà fornire i prodotti ai prezzi offerti in gara.

prezzi d’aggiudicazione del servizio non saranno oggetto di revisione per le prime due annualità. Successivamente i prezzi potranno essere variati annualmente su richiesta scritta della ditta, sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, relativi all'anno precedente.

In nessun caso potranno essere richieste ulteriori e diverse revisioni economiche. pagina 1 di 6

# Art. 5 Norme regolatrici del servizio

Il servizio in concessione deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

dal bando di gara, dal presente atto e dallo schema di contratto di concessione;

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto.

# Art. 6 Descrizione del servizio - caratteristiche dei prodotti alimentari

La ditta si impegna a collocare presso specifici luoghi messi a disposizione dall’Amministrazione concedente nelle sedi dell’ Istituto Comprensivo di Gandino i distributori indicati nell’allegato n. 6 e proposti nell’offerta tecnica (allegato n. 7).

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.

* I prodotti dovranno essere conservati e distribuiti nel rispetto delle normative igienico- sanitarie vigenti.
* Il concessionario, si impegna a distribuire bevande ed alimenti di primaria produzione/marca di rilevanza nazionale, in conformità alla normativa di settore vigente ed a tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, per le tipologie ed ai prezzi al consumatore indicati in sede di gara.
* Le Ditte produttrici degli stessi prodotti dovranno essere in possesso del normale HACCP e della documentazione di autocontrollo completo di schede documenti di conformità e/o dei risultati degli eventuali test di laboratorio effettuati. Nelle macchine distributrici dovranno sempre essere applicate ben visibili le etichette con la marca, la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa data di scadenza.
* L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della cosiddetta “Shelf-life” di prodotto, ossia “termine minimo di conservazione del prodotto”.

Il Concedente si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate o minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli ed il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

La ditta si impegna a fornire ed erogare tramite distributori automatici le sotto elencate consumazioni nelle specifiche in volume e peso a fianco di ciascuno indicati. Decorso il primo anno di concessione, la ditta potrà chiedere di inserire anche ulteriori altre consumazioni di seguito non indicate, salvo il rispetto di quanto indicato nei documenti di gara, presentando richiesta scritta al Dirigente Scolastico, con indicazione dei prezzi. L’eventuale autorizzazione da parte del Dirigente scolastico sarà subordinata alla richiesta di un parere, non vincolante, del Consiglio d’Istituto.

# Art. 7 - SPECIFICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I distributori automatici devono contenere almeno le bevande e gli alimenti di seguito elencati che dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici:

# BEVANDE CALDE:

* CAFFÈ: espresso, macchiato,
* LATTE: normale
* CAPPUCCINO: normale
* THE: al limone
* CIOCCOLATA: normale.

L’Istituto avrà la facoltà di controllare i prodotti distribuiti al fine di verificare la scadenza. I prodotti

contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell’affidataria entro il più breve tempo possibile.

# Tutte le schede dei prodotti presenti nei distributori dovranno essere consegnate prima dell’inizio del servizio dall’Azienda aggiudicatrice.

**Art. 8 - OBBLIGHI DA ASSUMERE DA PARTE DEL VINCITORE DELLA GARA**

L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza. In particolare, l’impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente l’igiene dei prodotti alimentari.

L’azienda concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

L’azienda si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per

manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell’Istituto che di terzi.

Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Istituzione ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’Istituzione stessa o comunque all’atto della riconsegna degli spazi.

L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambia monete ovvero altri apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell’Ente.

Il gestore sarà tenuto a sporgere denuncia entro le 24 ore successive esonerando la scuola da ogni responsabilità.

L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario

nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata. Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all’esercizio dell’attività di cui trattasi, come pure

l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti dell’Istituto.

Sono a carico della Ditta

* l’installazione
* disinstallazione e allacciamento delle macchine distributrici nelle sedi dei plessi scolastici.

Tali operazioni dovranno essere eseguiti a regola d’arte, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e d’igiene.

Come sono a carico l’assunzione di responsabilità per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature (perdita d’acqua o altri liquidi, corto circuito, ecc.) con l’impegno al ripristino di quanto danneggiato.

La ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature e dell’area antistante e circostante, tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse.

Infine la ditta si impegna a:

* dotare il personale della ditta che accede ai locali scolastici di apposito cartellino di riconoscimento;
* non far mancare la fornitura dei prodotti oggetto del presente bando anche durante i periodi di interruzione dell’attività didattica;
* all’esposizione pubblica del listino prezzi;
* all’assistenza in giornata in caso di guasti o malfunzionamento.

# Art. 9 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale del servizio.

# Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

# Art. 11 - MODIFICA ORDINE E QUANTITATIVI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L’Istituto si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un aumento o una diminuzione del numero dei distributori .La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi distributori automatici, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente: il contributo da corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, dalla data di installazione della nuova apparecchiatura.

# Art. 12 - DOCUMENTI

Il vincitore della gara d’appalto dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della stipula del contratto:

* 1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
	2. scheda tecnica delle apparecchiature installate;
	3. certificato/autocertificazione di residenza;
	4. codice fiscale e numero di partita IVA;
	5. autorizzazione sanitaria;
	6. certificato antimafia;
	7. certificato penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura;
	8. questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo);
	9. dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa;
	10. Polizze assicurative;
	11. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o autocertificazione.

# Art. 13 – SOPRALLUOGO

E’ obbligatorio il sopralluogo nelle sedi dell’Istituto, sopralluogo che potrà essere effettuato tramite appuntamento da

fissare con l’ufficio del Dirigente Scolastico di questo Istituto, al numero telefonico 0918581054 (Ufficio del DSGA). Al termine del sopralluogo l’Amministrazione rilascerà l’attestato di cui all’Allegato 4 - ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.

# Art. 14 – ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Fatte salve le condizioni di esclusione di cui alla documentazione del presente bando di gara, le esclusioni dalla gara sono disciplinate dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui:

1. I soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di D. U. R. C. valido) e al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente.
2. I soggetti che a qualsiasi titolo si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali, a titolo di esempio: il mancato pagamento del canone concessorio dovuto sia ad altri istituti scolastici sia alle Amministrazioni comunali/provinciali competenti o gravi inadempienze agli obblighi contrattuali previsti.
3. Le società/ditte appositamente e temporaneamente raggruppate.
4. I soggetti che in passato si siano resi inadempienti nei confronti di contratto analogo con le Pubbliche

# Art. 15 - VARIANTI

Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

# Art. 16 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

L’Amministrazione concedente avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento a mezzo raccomandata a.r. ovvero via pec con preavviso di almeno 10 giorni di calendario, la risoluzione anticipata parziale o totale del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, i beni di proprietà del concessionario dovranno essere tempestivamente ritirati a sue spese e cura.

Costituisce causa di risoluzione anticipata ed immediata l’accertamento di irregolarità contributiva accertata da questa Amministrazione concedente mediante richiesta DURC all’INPS o INAIL.

Costituisce causa di risoluzione anticipata l’accertamento da parte del concedente dell’utilizzo di prodotti che non presentino le specifiche in volume e peso di cui all’Art. 6, ovvero che non siano di produzione/marca di rilevanza nazionale.

Costituisce causa di risoluzione anticipata ed immediata il rinvenimento di prodotti scaduti. Costituisce causa di risoluzione anticipata l’accertamento per due volte di prodotti con scadenza inferiore a 7 giorni.

Costituisce causa di risoluzione anticipata il mancato adempimento agli obblighi previsti dal contratto e a quanto dichiarato nelle offerte.

Costituisce causa di risoluzione anticipata la sopravvenuta mancanza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività.

# Art. 17 – CONTROVERSIE

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del presente atto è competente il Foro di Bergamo.

Il Dirigente Scolastico Rita Micco